



Disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari

A.C. 851

Dossier n° 35 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
2 agosto 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	851
Titolo:	Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge ([AC 851](#)), che si compone di due articoli, reca modificazioni al [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198](#), in materia di rilevanza da attribuirsi ai **costi di produzione** ai fini della determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nell'ambito dei contratti di cessione; essa contiene anche una **delega** al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

L'**art. 1** interviene sull'**art. 2** del sopramenzionato decreto legislativo n. 198 del 2021 recante le definizioni. In particolare, il **comma 1** individua le **finalità** per le quali si intende intervenire in materia di determinazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari nella **tutela della produzione agricola nazionale** e nel **sostegno** e nella **stabilizzazione ai redditi delle imprese agricole**. In particolare, al [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dell'**art. 2**, è inserita la **lettera o-bis** contenente la **definizione di "costi di produzione"** intendendosi come tali i costi determinati in relazione a diversi parametri quali: il costo delle materie prime, il costo dei prodotti energetici, il differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali;

2) al comma 2, all'**art. 3**, è inserito un periodo nel quale si prevede che i costi di produzione devono essere tenuti in considerazione nella definizione dei prezzi nell'ambito del contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente.

Si ricorda che l'**art. 2** del citato D.lgs. n. 198 del 2021 contiene le definizioni. Tra queste si ricorda, in particolare, la lettera e) che definisce i **"contratti di cessione"** come quei contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del [decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102](#), di cui essi sono soci.

Il successivo art. 3 prevede, al comma 1, che i contratti di cessione devono essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale. Il successivo comma 2 stabilisce che i contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.

L'**art. 2** contiene una **delega** al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Ai sensi del **comma 1** il Governo è delegato,

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad adottare, in conformità alla normativa europea vigente e all'articolo 210-*bis* del regolamento (UE) n. 1308/2013, un **decreto legislativo** volto a disciplinare le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica, riduzione dell'uso dei pesticidi, salute e benessere animale.

Il **comma 2** individua i principi cui deve ispirarsi il predetto decreto legislativo:

a) indicazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere agroalimentari, con particolare attenzione al rispetto di alcuni obiettivi (diritti dei lavoratori, condizioni morfologiche delle aree produttive, tracciabilità dei prodotti, uso dei pesticidi, benessere degli animali);

b) introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che realizzano progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari;

c) previsione di agevolazioni e di incentivi per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere di cui al comma 1.

Il **comma 3** stabilisce che il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Il **comma 4** descrive l'iter di adozione dello schema del decreto legislativo. Il **comma 5, infine**, prevede che dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che l'art. 210-bis del Regolamento n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, prevede disposizioni in materia di "iniziative verticali e orizzontali per la sostenibilità". Tale disposizione è stata introdotta dall'[art. 1, par. 1, punto 60, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#). Al comma 3 della predetta disposizione è indicato che per "norma di sostenibilità" si intende una norma volta a contribuire a uno o più dei obiettivi seguenti:

a) obiettivi ambientali, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

b) produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;

c) salute e benessere degli animali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

La procedura di delega di cui al **comma 4 dell'articolo 1** prevede, al secondo periodo, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega).